



CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI

	NUMERO	DATA
DETERMINAZIONE	1	24/05/2018

Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD)
ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

visto il capo IV del citato decreto concernente le disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni e, in particolare, l'art. 19, comma 3;

visto il decreto ministeriale del 27 settembre 2002, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 22 del citato decreto legislativo, il Regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordino dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni;

CONSIDERATO che il Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) - di seguito Regolamento -, entrerà in piena applicazione dalla data del 25 maggio 2018;

visto l'art. 37, paragrafo 1, lett a) del predetto Regolamento, il quale prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *"quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali"*;

tenuto conto che il RPD *"può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi" (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i comiti di cui all'articolo 39" (art. 37, paragrafo 5) e "il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento" (considerando n. 97 del RGPD);*

	NUMERO	DATA
DETERMINAZIONE	1	24/05/2018

considerato che il Casellario Centrale Infortuni è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

vista la *"Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali"*, elaborata dal Garante per la protezione dei dati personali e pubblicata il 28 aprile 2017;

considerato che il RPD può svolgere altri compiti e funzioni, purché non diano adito a un conflitto di interessi, come previsto dall'articolo 38, paragrafo 6, del RGPD;

considerato altresì che il RPD opera in piena autonomia e indipendenza per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti di cui è incaricato ai sensi dell'articolo 39, e riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, come previsto dall'articolo 38, paragrafo 3, del citato RGPD;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

informato, nella seduta del 11 maggio 2018, il Comitato di Gestione circa la necessità di individuare e designare con provvedimento del Direttore responsabile tra le risorse messe a disposizione dall'INAIL ai sensi dell'articolo 2 del DM 27 settembre 2002 il Responsabile della protezione dati;

ritenuto necessario che la figura del Responsabile della protezione dei dati risulti un dipendente dell'INAIL, date le dimensioni e l'inquadramento istituzionale di quest'ultimo;

esaminato il curriculum dell'Avvocato Roberto Di Tucci, attuale Coordinatore reggente dell'Avvocatura regionale della Direzione regionale Sardegna;

ritenuto che lo stesso sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, paragrafo 5, del RGPD per la nomina a RPD;

considerato che l'Avvocato Roberto di Tucci non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare, ai sensi dell'art. 38 del RGPD, dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.M. 30 giugno 2014, n. 525, né sussiste altra condizione preclusiva prevista dalla normativa vigente;

	NUMERO	DATA
DETERMINAZIONE	1	24/05/2018

DETERMINA

di designare l'Avvocato Roberto di Tucci come Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Casellario Centrale Infortuni

l'Avvocato Roberto di Tucci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) Sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione di dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) Fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Casellario Centrale Infortuni.

Il Casellario Centrale Infortuni, tramite le risorse rese disponibili a tal fine dall'INAIL ai sensi dell'articolo 2 del DM 27 settembre 2002, si impegna a:

- a) Mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie a garantire lo svolgimento ottimale dei propri compiti;
- b) Non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) Garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività con compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Roma, 24 maggio 2018

f.to IL DIRIGENTE
dott. Sergio Germano